



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 novembre 2013  
(OR. en)**

**16208/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0349 (NLE)**

---

---

**STAT 40  
FIN 756**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2012, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

---

# REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL CONSIGLIO

del

**che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2012, l'aliquota del contributo  
al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ("statuto dei funzionari"), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, Eurostat ha presentato il rapporto sulla valutazione attuariale 2012 del regime pensionistico, che aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l'aliquota di contributo necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponderebbe al 9,9% dello stipendio base.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, l'adeguamento non può tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente (11,6%).
- (3) Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione e tenuto conto delle valutazioni attuariali 2011 e 2012, il Consiglio ritiene che l'aliquota di contributo dovrebbe essere portata al 10,6% dello stipendio base.
- (4) Tuttavia, il risultato di questo adeguamento può essere soggetto a modifica in funzione delle sentenze recenti e future concernenti l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per gli anni 2011 e 2012 e l'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011. L'esecuzione di tali sentenze può incidere sul calcolo delle aliquote di contributo per gli anni 2012 e 2013, obbligando dunque il Consiglio, a riadeguare tali aliquote di contributo con effetto retroattivo. Ove applicabile, ciò può comportare un recupero delle somme pagate in eccesso dal personale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2012, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,6%.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---